

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, GRANZOTTO BASSO, MAIER, ANGELILLI
e ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1965

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Il continuo e rapido progresso della tecnica degli armamenti ha imposto alle Forze armate, in questi ultimi tempi, la revisione degli organici e dello sviluppo della carriera degli ufficiali, onde adeguarli alle nuove esigenze, ivi compresi gli impegni di carattere nazionale ed internazionale connessi con la sempre più stretta collaborazione Interforze e con l'intensificarsi delle relazioni tra i Paesi della NATO.

Nel quadro dell'allineamento dei parametri di legge per i vari corpi e ruoli già attuato con la legge 16 febbraio 1963, n. 165, appare giusta la necessità di estendere per ciascuno dei Corpi sanitari delle tre Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) *la istituzione del grado di Generale medico capo, corrispondente al 3° grado.*

L'istituzione del grado di Generale capo:

ovvierà alle sperequazioni in atto esistenti con gli altri ruoli delle tre Forze armate;

acquisterà valore di giusto riconoscimento per le alte benemerienze acquisite dal Servizio sanitario militare in Patria ed ol-

tremare, in pace e nel corso dei vari conflitti mondiali;

adeguerà realmente l'organico, le possibilità di carriera e il prestigio degli Ufficiali medici all'aumentata importanza ed all'allargamento dei compiti sempre più delicati assunti dal Servizio sanitario militare.

Si sottolinea, ancora, che i Capi del Servizio sanitario militare delle tre Forze armate hanno mantenuto inalterato il proprio grado di Tenente Generale fin dalla loro istituzione, nonostante gli adeguamenti fino ad oggi effettuati nei ruoli degli altri Corpi e Servizi e nonostante che essi rappresentino il vertice gerarchico di un Corpo di notevole consistenza numerica e, per giunta, altamente qualificato dal lato tecnico perchè costituito da Ufficiali tutti laureati (e cioè in possesso di preparazione professionale superiore, acquisita, tra l'altro, senza alcun onere per l'Amministrazione) dei quali l'80 per cento provvisti di Diploma di specializzazione o di libera docenza universitaria.

Se si vogliono ufficiali altamente qualificati occorre che si diano le migliori condi-

zioni di carriera. È già noto da tempo che molti ufficiali, specie medici, abbandonano l'Amministrazione militare preferendo la vita borghese avendo larghe possibilità di utilizzare le loro capacità nella vita privata e con una migliore remunerazione.

Sembra opportuno citare, tra gli altri, i seguenti compiti cui il Servizio sanitario militare delle tre Forze armate è preposto:

la selezione annuale di oltre 500.000 uomini da prescegliere per le armi;

la vigilanza sulle condizioni fisiche e sull'igiene di oltre 350.000 uomini alle armi;

l'adozione di provvedimenti medico-legali riguardanti l'idoneità o meno al servizio, la dipendenza da causa di servizio di malattie o lesioni e la pensionistica militare e civile di pace e di guerra;

l'assistenza sanitaria di circa 150.000 uomini alle armi che, all'incirca, ogni anno, vengono ricoverati negli Ospedali militari;

lo studio e l'organizzazione dei mezzi per la difesa atomica, batteriologica e chimica;

lo studio ed esperimenti relativi all'impiego di personale e di attrezzature per i mezzi speciali della Marina;

la preparazione del personale e del materiale e, soprattutto, lo studio dei rapidi progressi della scienza medica, applicati alla medicina navale;

gli accertamenti psico-fisici ad alto livello tecnico per il personale aeronavigante militare e civile;

lo studio e le ricerche nel campo della medicina spaziale;

i rapporti di indole tecnica, organizzativa e consultiva che i Capi dei servizi sanitari sono tenuti a mantenere con i Capi di Stato Maggiore e con i Segretari generali delle tre Forze armate, nonché con i Comandanti militari di Regione, di Compartimento marittimo, di Zona aerea territoriale e con i componenti le Commissioni di avanzamento, tutti di grado 3°;

i rapporti che i Capi del Servizio sanitario militare, quali membri del Consiglio superiore della sanità pubblica, sono tenuti ad avere con gli altri componenti di detto

Consesso, del quale fanno parte professori universitari ed altre personalità delle varie Amministrazioni, nella quasi totalità di grado 3°;

le relazioni con il mondo sanitario, in campo nazionale ed internazionale, nel quale spesso i Capi del Servizio sanitario militare vengono a trovarsi in posizione di netta inferiorità rispetto a quelli di Istituzioni analoghe.

Non è la creazione di un nuovo grado quello che si chiede con il presente disegno di legge, ma l'estensione al Capo del Servizio sanitario del ruolo Ufficiali medici di un grado già concesso ad altri Servizi.

Tale adeguamento oltre a ripianare l'attuale palese sperequazione già rappresentata, col dare la possibilità agli Ufficiali dei Corpi sanitari militari di raggiungere lo stesso grado massimo previsto per gli altri Ruoli, stimolerà nei giovani Ufficiali l'ascesa, offrendo agli aspiranti alla carriera di Ufficiale medico prospettive diverse le quali potrebbero essere motivo di più larga partecipazione ai concorsi che vanno attualmente pressochè deserti, tanto da aver determinato nei gradi di Tenente e Capitano delle deficienze di oltre il 50 per cento rispetto all'organico.

È a tutti noto che una delle cause della scarsissima affluenza di giovani laureati ai concorsi per l'ammissione al Servizio sanitario, è che lo sviluppo di carriera è inferiore a quello che offre non solo la vita borghese, ma anche a quello degli altri Servizi militari.

Per non modificare il complessivo numero degli organici dei Servizi in esame delle tre Forze armate, il disegno di legge prevede, per far fronte alle due unità che vengono ad aumentare per il riconoscimento del grado di Generale Capo e per quello conseguenziale di Tenente Generale il cui organico viene elevato a due, una corrispettiva diminuzione degli organici e nel grado di Maggiore Generale ed in quello di Tenente Colonnello, e ciò secondo le possibilità degli stessi ruoli organici.

La diminuzione operata negli organici del Servizio sanitario interessato nel grado di Maggiore Generale o di Tenente Colonnello,

non solo non arreca alcun danno agli Ufficiali dei gradi inferiori a quelli ove la diminuzione viene effettuata, e ciò per l'evidente aumento dei posti nei gradi superiori, ma apporta migliori possibilità di carriera per tutti gli Ufficiali facenti parte degli stessi organici.

Si è ritenuto di far ricorso alla diminuzione nel grado di Tenente Colonnello perchè i ruoli degli ufficiali medici presentano una situazione numerica di gran lunga superiore a quella esistente negli altri gradi, specie nel grado di Maggiore.

Ed ecco una analisi del disegno di legge in esame.

Con l'articolo 1 si stabilisce la decorrenza del provvedimento al 1° luglio 1965, sotto la quale data, in base all'articolo 15 dello stesso disegno di legge, avrà pure luogo la decorrenza delle promozioni.

Con gli articoli 2, 6 e 10 si istituisce il grado di Generale Capo e si aumenta di una unità l'organico dei Tenenti Generali del ruolo ufficiali medici dell'Esercito, della Marina Militare e della Aeronautica.

Con lo stesso articolo 2 si diminuisce per l'Esercito l'organico di Maggiore Generale di due unità portandolo da 7 a 5 nel ruolo degli ufficiali medici.

Con l'articolo 6 si diminuisce di una unità l'organico degli ufficiali medici della Marina militare per il grado di Maggiore Generale, che da 4 vengono ridotti a 3, e si diminuisce di una unità l'organico del predetto Corpo per il grado di Tenente Colonnello che rispettivamente va ridotto da 52 a 51.

Con l'articolo 10 si diminuisce inoltre di una unità l'organico degli ufficiali medici dell'Aeronautica per il grado di Maggiore Generale che da 4 vengono ridotti a 3, e per la stessa Arma si diminuiscono, di una unità per il ruolo sanitario e cioè da 66 a 65 gli

organici per il grado di Tenente Colonnello.

Con gli articoli 3, 7 e 11 vengono modificati gli articoli 59 e 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e l'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, relativi all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate nei ruoli dei Servizi di sanità (ufficiali medici), a seguito della introduzione del grado di Generale Capo.

Con gli articoli 4, 8 e 12 sono apportate le necessarie modifiche, a seguito delle aggiunte e variazioni di cui al disegno di legge in esame, al quadro XV dell'allegato A, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, al quadro VII dell'allegato A, annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, al quadro XI della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

Con l'articolo 5 viene modificato l'allegato C, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622; con l'articolo 9 viene modificato l'allegato B, annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, e con l'articolo 13 viene modificata la tabella n. 10 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137. Tali modifiche vengono effettuate in corrispondenza del Servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) alla colonna 2, a seguito della istituzione del grado di Generale Capo nei Servizi sanitari delle tre Forze armate.

Con l'articolo 14 vengono modificate le tabelle 1, 2 e 3 di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, in merito al limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del Generale Capo e dei Tenenti Generali dei ruoli sanitari (Ufficiali medici).

Con l'articolo 16 viene stabilita la spesa del provvedimento, suddivisa in tre capitoli, attribuendo a ciascuna Forza armata di competenza il rispettivo onere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° luglio 1965 i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, vengono modificati in conformità a quanto fissato con la presente legge.

ESERCITO**Art. 2.**

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito del ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) stabilito nell'allegato A, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è aumentato di una unità per il grado di Generale Capo e per il grado di Tenente Generale, è diminuito di due unità per il grado di Maggiore Generale.

Art. 3.

Nell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo alinea, già modificato con l'articolo 2 della legge 7 dicembre 1959, n. 1037, è sostituito dal seguente:

« nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) sino al grado di Generale Capo;

nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione, sino al grado di Tenente Generale ».

Art. 4.

Al quadro XV dell'allegato A, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

1) nella colonna 1, prima del grado di Tenente Generale, è inserito il grado di Ge-

nerale Capo. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4, è aggiunta la cifra « 1 »;

2) in corrispondenza del grado di Tenente Generale:

nella colonna 2, è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni 4 anni (n) »;

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

Al quadro XV sono apportate inoltre le seguenti variazioni in corrispondenza del grado di Maggiore Generale:

nella colonna 4, la cifra « 7 » è sostituita dalla cifra « 5 ».

Art. 5.

All'allegato C, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è apportata la seguente aggiunta e variante:

1) in corrispondenza del Servizio Sanitario (ufficiali medici):

nella colonna 2, è aggiunta la frazione « 1/2 » e nella colonna 3 la frazione « 1/4 », è modificata in « 1/3 ».

MARINA MILITARE

Art. 6.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare del ruolo medici del Corpo Sanitario, stabilito nell'allegato A, annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, è aumentato di una unità per il grado di Generale Capo e per il grado di Tenente Generale, ed è diminuito di una unità per il grado di Maggiore Generale e per il grado di Tenente Colonnello.

Art. 7.

Nell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, che modifica l'articolo 78 della legge

12 novembre 1955, n. 1137, il terzo alinea è sostituito dai seguenti:

« nei ruoli normali dei Corpi del Genio navale e delle armi navali sino al grado di Generale Ispettore;

nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario sino al grado di Generale Capo;

nei ruoli normali del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto, sino al grado di Tenente Generale ».

Art. 8.

Al quadro VII dell'allegato A, annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

1) nella colonna 1, prima del grado di Tenente Generale è inserito il grado di Generale Capo. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4, è aggiunta la cifra « 1 »;

2) in corrispondenza del grado di Tenente Generale:

nella colonna 2, è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni 4 anni (g) »;

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti »;

3) in corrispondenza del grado di Maggiore Generale:

nella colonna 4, la cifra « 4 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

4) in corrispondenza del grado di Tenente Colonnello:

nella colonna 4, del quadro VII, la cifra « 52 » è sostituita dalla cifra « 51 ».

Art. 9.

All'allegato B annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, in corrispondenza della Sanità (ruolo medici) nella colonna 2, è aggiunta la frazione « 1/2 ».

AERONAUTICA

Art. 10.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica del ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario stabilito nel quadro XI della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, è aumentato di una unità per il grado di Generale Capo e per il grado di Tenente Generale, ed è diminuito di una unità per il grado di Maggiore Generale e per il grado di Tenente Colonnello.

Art. 11.

All'articolo 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terzo alinea è sostituito dal seguente:

« nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di Generale Capo;

nel ruolo commissariato del Corpo Commissariato aeronautico, sino al grado di Tenente Generale ».

Art. 12.

Al quadro XI della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

1) prima del grado di Tenente Generale è inserito nella colonna 1 il grado di Generale Capo. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4, è aggiunta la cifra « 1 »;

2) in corrispondenza del grado di Tenente Generale:

nella colonna 2, è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione (1 ogni 4 anni (e));

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti »;

3) in corrispondenza del grado di Maggiore Generale:

nella colonna 4, la cifra « 4 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

4) in corrispondenza del grado di Tenente Colonnello:

nella colonna 4, la cifra « 66 » è sostituita dalla cifra « 65 ».

Art. 13.

Alla tabella n. 10 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del Ruolo ufficiali medici, nella colonna 2, è aggiunta la frazione « 1/2 », e nella colonna 3, la frazione « 1/2 » è modificata in « 1/3 ».

ESERCITO - MARINA MILITARE - AERONAUTICA

Art. 14.

A modifica delle tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, il limite di età del Generale Capo per la cessazione dal servizio permanente effettivo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, è fissato in anni 65.

Per i Tenenti Generali dei ruoli suddetti il limite di età è fissato in anni 64; per gli ufficiali che rivestono tale grado alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età di anni 65.

Art. 15.

Le promozioni conseguenti alle modifiche degli organici di cui alla presente legge sono effettuate con decorrenza 1° luglio 1965.

Art. 16.

Alla maggiore spesa di lire 6 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte a carico dei normali stanziamenti di bilancio.

Art. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.